

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Ill.Mo Presidente Commissione Giustizia
Camera dei Deputati della Repubblica

Ill.Mi componenti Commissione Giustizia
Camera dei Deputati della Repubblica

Ill.mo Presidente ed Ill.mi componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, desidera sottoporre alla Vostra attenzione la seguente questione la quale, anch'essa, al pari di tutte le ulteriori già evidenziate dalla nostra associazione o che anche in futuro si segnaleranno, si pone quale necessaria per garantire *“l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito...”* (art. 1 della Legge Professionale Forense).

Il tema dell' "accesso" alla professione forense è disciplinato dagli articoli 40 e seguenti della Legge n. 247/2012; in particolare, la prefata normativa, oltre a disciplinare e riformare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio che deve essere svolto in forma continuativa presso lo studio di un avvocato (salve le ulteriori previsioni contenute nella norma), ha ridotto la durata dello stesso a diciotto mesi e ciò al fine di rendere più celere l'inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni; inoltre, l'art. 43 ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste, altresì, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Risulta evidente, pertanto, che l'intendimento del Legislatore è stato quello di riformare e di valorizzare il percorso dell'accesso alla professione, rendendolo così più snello e richiedendo al contempo un'adeguata preparazione multidisciplinare ed una formazione più aderente all'esercizio effettivo e continuativo della professione al fine di permettere un migliore inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Tuttavia, la sopra citata riforma stride sia con il principio ispiratore della legge professionale che con la disciplina dell'esame di stato prevista dallo stesso art. 46, stante la complessità e la pluralità delle prove ivi previste (scritte ed orali), che non si armonizzano con il sopra descritto percorso formativo e con i criteri dettati dallo stesso art. 46 comma 6, i quali richiedono, invece, una formazione più lineare ed attinente alla riforma in oggetto in quanto diretti a far conseguire al tirocinante le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale.

Di vero, l'art. 46 prevede che "...1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. 2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario...

Ma la previsione normativa che più delle altre desta serie perplessità è quella contenuta nel comma 7 del medesimo articolo 46 laddove è stato precisato che:

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami”.

Invero, l'eliminazione del codice commentato quale supporto per la redazione delle tre prove scritte dell'Esame di Stato, che pure mantiene la configurazione del tutto anacronistica “due pareri e un atto”, rappresenta un fuor d'opera poichè i predetti testi rivestono uno strumento quotidiano e necessario per lo svolgimento della professione forense ed il cui utilizzo pienamente assolve alle finalità ed ai criteri di cui all'art. 46, c. 6 Legge Professionale.

Considerato che:

- l'utilizzo dei codici commentati annotati con la giurisprudenza si palesa quale necessario supporto per il giovane praticante che dovrà sostenere un Esame di Stato “abilitativo”, nel quale deve dare atto, cioè, di saper risolvere un caso concreto alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, riproducendo, di conseguenza, la realtà quotidiana affrontata dagli avvocati;

- la c.d. “disciplina transitoria” per l'Esame di Stato prevista dall'art. 49 dalla legge professionale è stata oggetto di diverse proroghe e, precisamente, risulta essere stata modificata dapprima dall'art. 2-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, successivamente dall' art. 10, comma 2-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 3- quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, prevedendosi, pertanto, con tale ultimo decreto Milleproroghe, l'applicazione del divieto di utilizzo dei codici commentati con giurisprudenza a decorrere dalla prossima sessione di Esami di Stato 2020/2021.

- il Consiglio di Stato - con Parere del 12 ottobre 2018 n. 2333 - dopo essersi espresso favorevolmente all’impianto della disciplina dei corsi di formazione di cui al Decreto ministeriale n. 17/2018 -, ha previsto, altresì, lo slittamento di dette modifiche alla Legge Professionale a far data dal 31 marzo 2020.

- l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione - la cui durata minima sarà di centosessanta ore da svolgersi nei diciotto mesi del tirocinio - previsto dall’art. 43, comma 2 della Legge Professionale riguarderà tutti i praticanti che si iscriveranno al Registro Speciale tenuto presso gli Albi degli Ordini degli Avvocati a partire dal 31 marzo p.v. che dovranno, pertanto, seguire i predetti corsi di formazione;

- il venir meno della possibilità di utilizzare i codici commentati annotati con la giurisprudenza rischia di rappresentare, altresì, un aggravio insostenibile per i praticanti che vi si cimenteranno a partire dalla sessione d’esami 2020/2021, a maggior ragione per coloro che, non avendo superato l’ultima sessione di prove scritte svoltesi dovranno affrontare le nuove prove senza parallelamente poter “beneficiare” della stessa durata dei corsi di formazione di cui beneficerebbero gli iscritti al Registro Speciale a partire dal 31 marzo 2020.

Ritenuto, pertanto, che:

- si rende necessario **non appesantire ulteriormente, in questa fase storica, l’ingresso nel mondo forense** – già di per sé estremamente difficoltoso – dei giovani tirocinanti, **e ciò in attesa di ripensare profondamente al tema dell’accesso attraverso la formulazione ed attuazione di una riforma organica, sistematica e veramente meritocratica dell’intero percorso professionale;**

- si rende quantomeno opportuno “armonizzare” le nuove norme previste per l’esame di stato con la nuova pratica forense ed, in particolare, con i corsi di formazione obbligatori e propedeutici all’esame per come previsti dalla legge professionale, ma non ancora entrati pienamente a regime, al fine di non creare disparità di trattamento tra i giovani tirocinanti in un momento in cui non vi è uniformità di preparazione tra gli stessi.

Tutto ciò premesso, l’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, segnala l’opportunità e la necessità di inserire in uno dei prossimi provvedimenti legislativi che saranno oggetto di approvazione entro il 31 dicembre p.v. e/o comunque nel prossimo decreto c.d. milleproroghe, un emendamento avente ad oggetto la modifica dell’art. 46 L. 247/2012, prevedendo la possibilità per i candidati di utilizzare **i codici commentati annotati con la giurisprudenza** o, comunque, un emendamento contenente la previsione di un’ulteriore proroga della disciplina transitoria per l’esame prevista dall’art. 49 medesima legge.

L’AIGA, pertanto,

PROPONE

1. di modificare l'articolo 46, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comma 7 primo periodo, sostituendo le parole: “*Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali*”, con le seguenti: “*Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge e codici con annessi commenti e citazioni giurisprudenziali*”.
2. in subordine, di modificare l'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituendo “*Per i primi sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti*” con “*Per i primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti*”, abrogando, dunque l'art. 2, comma 3- quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, ed inserendo, cioè, in uno dei provvedimenti legislativi di prossima approvazione, la modifica della parola « sette » dell'art. 49 Legge professionale forense con « otto ».

Roma, 27 dicembre 2019

Il Presidente
Avv. Antonio De Angelis

